



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2014  
(OR. en)

14960/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0317 (NLE)**

---

---

**PECHE 509**

### **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 684 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 684 final.

---

All.: COM(2014) 684 final



Bruxelles, 31.10.2014  
COM(2014) 684 final

2014/0317 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio<sup>1</sup>, la Commissione europea ha avviato negoziati con la Repubblica del Madagascar per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 19 giugno 2014. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, ossia dalla data della firma e non prima del 1° gennaio 2015.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è di offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione europea nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar, nel rispetto delle misure di gestione adottate dall'organizzazione regionale di gestione della pesca competente (la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano - IOTC) e, ove del caso, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Repubblica del Madagascar, nell'interesse delle due Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 40 tonniere con reti a circuizione;
- 32 pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT;
- 22 pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio, con l'accordo del Parlamento, adotti tramite decisione il nuovo protocollo.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2013-2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica del Madagascar.

---

<sup>1</sup> Adottata il 14 aprile 2014 dal Consiglio "Agricoltura e pesca".

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio recante adozione dell'applicazione provvisoria del protocollo nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La contropartita finanziaria annua, pari a 1 566 250 EUR per ciascuno dei primi due anni di applicazione del protocollo e a 1 487 500 EUR per ciascuno dei due anni successivi, è basata sui seguenti elementi: a) un quantitativo di riferimento di 15 750 tonnellate per un importo annuo di 866 250 EUR per i diritti di accesso per ciascuno dei primi due anni di applicazione del protocollo e di 787 500 EUR per ciascuno dei due anni successivi e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Madagascar, pari a 700 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Madagascar in termini di lotta contro la pesca illegale.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar<sup>2</sup>.
- (2) Un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato (di seguito: "il nuovo protocollo") è stato siglato il 19 giugno 2014. Il nuovo protocollo conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar.
- (3) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione n. .../2013/UE<sup>3</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio<sup>4</sup>, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione europea nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine deve essere stabilito dal Consiglio.

---

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C ...\*

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- (6) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 15 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle Parti a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 1° gennaio 2015.
- (7) È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla data di applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar ("protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:
- a) tonniere con reti a circuizione:
- |          |          |
|----------|----------|
| Spagna:  | 18 unità |
| Francia: | 22 unità |
- b) pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 100 GT:
- |             |          |
|-------------|----------|
| Spagna:     | 18 unità |
| Francia:    | 9 unità  |
| Portogallo: | 5 unità  |
- c) pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 100 GT
- |          |          |
|----------|----------|
| Francia: | 22 unità |
|----------|----------|
2. Il limite di cattura degli squali nella pesca di tonnidi e specie affini, fissato nell'allegato del protocollo per i pescherecci con palangari di superficie dell'Unione, è ripartito come segue tra gli Stati membri:
- |             |                |
|-------------|----------------|
| Spagna:     | 207 tonnellate |
| Francia:    | 34 tonnellate  |
| Portogallo: | 9 tonnellate   |
3. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo, e comunque non prima del 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*